



Comune di Frassino Provincia di Cuneo

Via San Rocco n. 4 - tel. 0175/976926

frassino@cert.ruparpiemonte.it; anagrafe@comune.frassino.cn.it; info@comune.frassino.cn.

Prot. n. 1552

Frassino li, 5 giugno 2026

ORDINANZA N. 6 / 2026

IL SINDACO

Vista la propria Ordinanza n. 18 acclarata al n. 2202 del Nostro Protocollo in data 08.06.2026 con la quale veniva istituito il divieto di transito e sosta di qualsiasi veicolo, con eventuale rimozione, dalle ore 07,00 alle ore 13,00 nei giorni di martedì e domenica a far data dal 10.06.2025, limitatamente ai n. 4 stalli di Piazza G. Marconi antistanti l'edificio della sede dell'Unione Montana Valle Varaita, esclusivamente nei giorni in cui è presente il banco di frutta e verdura;

Considerato che un venditore ambulante di generi alimentari ha manifestato l'intenzione, in via sperimentale, di posizionare, per i sabati del mese di giugno, il proprio banco di vendita;

Riscontrata la necessità di fornire un servizio alla popolazione residente e a quella fluttuante con il posizionamento, oltre al banco della frutta e verdura anche di un ulteriore banco di vendita di formaggi e generi alimentari nelle giornate di sabato del mese di giugno nell'orario dalle ore 7,00 alle ore 13,00, occupando in totale n. 6 stalli di Piazza G. Marconi antistanti l'edificio della sede dell'Unione Montana Valle Varaita;

Ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione della circolazione e sosta dei veicoli, in modo da poter permettere la regolare installazione dei banchi in questione;

VISTO l'art. 5 comma 3 D.Lgs. 285/1992;

VISTO l'art. 7 comma 1 lett. a D.Lgs. 285/1992;

VISTO l'art.38 comma 3 D.Lgs. 285/1992;

VISTA la normativa vigente in materia;

ORDINA

Il divieto di transito e sosta di qualsiasi veicolo, con eventuale rimozione, dalle ore 07,00 alle ore 13,00 di tutti i sabati del mese di giugno del corrente anno, limitatamente ai n. 6 stalli di Piazza Marconi antistanti l'edificio della sede dell'Unione Montana Valle Varaita, per il posizionamento del banco di frutta e verdura e di vendita di formaggi.

DISPONE

Il posizionamento di segnali e di copia della presente ordinanza, attenendosi agli orari sopra indicati

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6.12.1971, n. 1034).

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Per l'esecutività si comunichi:

- Mediante pubblicazione all'albo pretorio.

- Venga trasmessa copia della presente Ordinanza al Comando Stazione dei Carabinieri di Sampeyre.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale di farla rispettare.

IL SINDACO
ELLENA Roberto
Firmato digitalmente